



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 6101

Seduta del 14/03/2022

---

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI  
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI  
ALESSANDRA LOCATELLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
FABIO ROLFI  
FABRIZIO SALA  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE CONDIZIONI ED ALLE MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N. 16 «DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI»

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Dirigente Paolo Andrea Boneschi

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTA** la Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, ed in particolare, l'articolo 23, comma 13, il quale stabilisce che al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, specie nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della legge regionale 16/2016 e che le unità abitative a tali fini individuate sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici;

**RICHIAMATA** la D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2063 con la quale sono state approvate le condizioni e le modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori;

**ATTESO** che:

- il citato comma 13 dell'articolo 23 della l.r. 16/2016 è stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. j) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8, che ha portato a cinque anni il periodo massimo in cui le unità abitative destinate a SAT possono essere assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, con provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario. La norma ha altresì previsto che al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, gli enti proprietari possono destinare tali alloggi anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali del Comune, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale;
- a seguito dell'introduzione del comma 13 bis da parte dell'art. 27, comma 1, lett. k) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 è stato modificato l'art. 4 del regolamento regionale n. 4/2017, secondo il quale il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi deve determinare le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016, anche per i contratti già stipulati ai sensi dell'art. 15, del r.r. 1/2004, nonché dell'art. 34, comma 8, della l.r. 27/2009;
- l'art. 27, comma 1, lett. p) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 ha altresì introdotto il comma 11 sexies all'art. 43 della l.r. 16/2016, prevedendo che fino al 31



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

dicembre 2022 per far fronte alla situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, il comune tutela nell'assegnazione degli alloggi per servizi abitativi transitori i nuclei familiari destinatari di procedure esecutive di rilascio degli alloggi qualora ricorrano le condizioni previste dalla dichiarazione ISEE corrente;

**CONSIDERATO** che appare pertanto necessario adeguare la d.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2063 alla luce delle citate disposizioni normative, apportando altresì quegli aggiornamenti che appaiono opportuni, dato il tempo trascorso dalla sua approvazione e il carattere di novità del servizio, considerato altresì il mutato contesto economico e sociale a seguito degli effetti della pandemia da COVID-19;

**RITENUTO** di dover procedere alla ridefinizione delle condizioni e delle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che si è provveduto a informare Anci Lombardia e che è emersa l'opportunità di monitorare, anche attraverso specifici momenti di confronto tecnico con Anci Lombardia, le ALER e le OO.SS. degli inquilini, l'utilizzo dei servizi abitativi transitori;

**VISTA** la l.r. n. 20/08 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare le condizioni e le modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato alla Direzione Generale Casa e Housing sociale di monitorare, anche attraverso specifici momenti di confronto tecnico con Anci Lombardia, le ALER e le OO.SS. degli inquilini, l'utilizzo dei servizi abitativi transitori;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE CONDIZIONI ED ALLE MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N. 16 «DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI»

### Premessa

Con la l.r. 25 maggio 2021, n. 8 sono state apportate significative modifiche alla l.r. 16/2016. In particolare, per quanto riguarda i servizi abitativi transitori (di seguito SAT), le novità riguardano:

- il comma 13 dell'articolo 23, che ha portato a 5 anni il periodo massimo in cui le unità abitative destinate a SAT possono essere assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, con provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario;
- sempre nel comma 13 riformulato è previsto che, al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, gli enti proprietari possono destinare tali alloggi anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali del Comune, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale;
- a seguito dell'introduzione del comma 13 bis, è stato modificato l'art. 4 del regolamento regionale n. 4/2017, secondo il quale il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi deve determinare le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016, anche per i contratti già stipulati ai sensi dell'art.15, del r.r.1/2004, nonché dell'art. 34, comma 8, della l.r. 27/2009;
- il comma 11 sexies all'art 43 della l.r. 16/2016, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2022, per far fronte alla situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, il comune tutela nell'assegnazione degli alloggi per SAT i nuclei familiari destinatari di procedure esecutive di rilascio degli alloggi qualora ricorrano le condizioni previste dalla dichiarazione ISEE corrente.

Il presente documento, che sostituisce l'allegato alla d.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2063, tiene conto delle novità introdotte dalle citate disposizioni normative, e apporta altresì quegli aggiornamenti che appaiono opportuni, dato il tempo trascorso dalla approvazione della d.g.r. 2063/2019 e il carattere di novità del servizio, considerato il mutato contesto economico e sociale a seguito degli effetti della pandemia da COVID-19. Vengono altresì esplicitate le attività che vanno disciplinate in autonomia dai comuni, nell'ambito delle previsioni legislative e regolamentari, al fine di dare piena attuazione ai SAT, sulla base delle condizioni economico-sociali e delle emergenze abitative rilevate in ogni territorio.

### 1. Programmazione e gestione dei servizi abitativi transitori

La programmazione dei servizi abitativi transitori si articola su due livelli di programmazione; il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali (da approvare da parte degli Ambiti per la prima volta entro il 31 dicembre 2022, come disposto dall'art 28 comma 12 bis del r.r. 4/2017) ed il piano annuale di offerta dei servizi abitativi pubblici. Con tali documenti, l'Ambito definisce le linee d'azione per il

contenimento del disagio abitativo e per il contrasto dell'emergenza abitativa, e determina le unità abitative da destinare a SAT rispetto a quelle da destinare a servizi abitativi pubblici (SAP).

Gli enti proprietari programmano le unità abitative da destinare temporaneamente a SAT, individuandole nell'ambito del proprio patrimonio tra le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, servizi abitativi sociali o altra locazione ad uso abitativo. A seguito dell'approvazione del piano annuale dell'offerta abitativa, l'ALER segnala al comune l'identificazione delle unità abitative da assegnare e la durata della messa a disposizione delle stesse. Le unità abitative qualificate come SAP - per le quali esiste un vincolo permanente di destinazione - sono temporaneamente escluse dall'applicazione della disciplina dei servizi abitativi pubblici qualora il piano annuale preveda di utilizzarle per esigenze abitative di natura transitoria.

Il limite del 10 per cento di cui all'articolo 23, comma 13, si riferisce al numero massimo di unità abitative destinate a SAP che possono essere complessivamente temporaneamente utilizzate per i SAT. Infatti, il calcolo di questo valore massimo è effettuato con riferimento alle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici complessivamente possedute a titolo di proprietà da parte di comune ed Aler alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2016.

Al fine di garantire la continuità nel tempo della disponibilità di unità abitative da destinare a SAT, le unità abitative da destinare annualmente a tale servizio non devono eccedere la soglia del:

- 25% delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici che prevedibilmente si renderanno disponibili nel corso dell'anno localizzati nei territori dei comuni classificati ad alta intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della disciplina regionale;
- 10% delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici che prevedibilmente si renderanno disponibili nel corso dell'anno, localizzati nei restanti territori comunali.

Trattandosi di quantificazioni definite nel piano annuale in base a una previsione, qualora i comuni dispongano effettivamente nel corso d'anno di un maggior numero di unità assegnabili, la percentuale definita nel piano può essere utilizzata anche con riferimento alle ulteriori unità immobiliari disponibili, limitatamente al patrimonio comunale, in base a una valutazione che non può che essere demandata all'ente locale alla luce delle situazioni specifiche proprie del territorio, qualora siano mutate in modo imprevisto rispetto alle previsioni (ad es., se un comune ha previsto di destinare a SAT 5 alloggi sui 50 disponibili per SAP, corrispondente al 10% di questi; qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili altri 10 alloggi, sarà possibile destinarne 1 a SAT -  $60\text{alloggi disponibili} \times 10\% = 6\text{ alloggi per SAT}$ ).

In base alle disposizioni vigenti, i comuni possono inoltre incrementare la disponibilità di SAT con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa.

Come previsto dall'art 4, comma 3, lett e) del rr 4/2017, il piano annuale determina le unità abitative da destinare a SAT anche per i contratti già stipulati ai sensi dell'art.15, del r.r.1/2004, nonché dell'art. 34, comma 8, della l.r. 27/2009. Trattandosi di contratti già stipulati, a tali fattispecie non si applicano i citati limiti percentuali del 25 e 10%.

La gestione delle unità abitative assegnate è in capo a ciascun ente proprietario che stipula il relativo contratto di locazione con l'assegnatario del servizio abitativo transitorio. Per la gestione dei servizi abitativi transitori nelle unità abitative di proprietà comunale o di altro ente pubblico o privato convenzionato con il comune, i comuni possono avvalersi dell'ALER territorialmente competente, ovvero, di operatori sociali qualificati selezionati attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa, nelle more dell'adozione del regolamento regionale sull'accREDITAMENTO di cui all'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 16/2016.

Le unità abitative non più destinate a servizi abitativi transitori riprendono automaticamente la loro originaria destinazione: a servizio abitativo pubblico, sociale o altra locazione ad uso abitativo.

Il numero di unità abitative da mettere a disposizione per i SAT, in particolare quando si tratti di alloggi temporaneamente da sottrarre a servizi abitativi pubblici, deve essere attentamente valutata dalle ALER con i comuni interessati alla luce delle esigenze del territorio e della sostenibilità economica.

E' fatto obbligo a ciascun ente proprietario di aggiornare, entro 30 giorni dalla cessazione del servizio abitativo transitorio, l'anagrafe regionale del patrimonio. Tale adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 16/2016.

## **2. Destinatari del servizio abitativo transitorio**

In base al nuovo quadro normativo, i SAT sono destinati a:

- a. contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (art 23 comma 13 l.r. 16/2016);
- b. ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa (art 23 comma 13 l.r. 16/2016);
- c. i nuclei familiari che abbiano stipulato contratti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n.1 ( Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000)) e dell'articolo 34, comma 8, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), relativi ad alloggi nei quali risiedono componenti del nucleo assegnatario originario (art 23 comma 13 l.r. 16/2016 e art 4, comma 3, lett e) del rr 4/2017);
- d. i nuclei familiari, in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, in situazione di fragilità accertata dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune il cui spostamento sia necessario al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri (art 23 comma 13 l.r. 16/2016).

Nella fattispecie di cui alla lett. a) possono rientrare, a mero titolo esemplificativo, i seguenti casi:

1. nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;

2. nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
3. nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
4. nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
5. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiale purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa.

La fattispecie di cui alla lett. b), ha carattere residuale e fa riferimento a condizioni di grave disagio, derivanti da una situazione di necessità, limitatamente a circostanze particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari. Una specificazione di tale fattispecie può essere utilmente declinata a livello comunale o d'ambito, sulla base delle condizioni sociali proprie del territorio, valutando l'appropriatezza dello strumento, in quanto - dato anche il numero limitato delle unità abitative disponibili - i SAT appaiano inadeguati a comprendere quelle situazioni in cui il progetto di recupero dell'autonomia economica e sociale dell'assegnatario abbia prevalentemente caratteristiche da servizio sociale rispetto all'esigenza abitativa.

### **3. Requisiti di accesso al servizio abitativo transitorio**

La legge regionale stabilisce che i servizi abitativi transitori sono assegnati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici stabiliti dalla legge medesima e dall'articolo 7 del regolamento regionale del 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici). Fa eccezione il caso in cui si tratta di nuclei familiari in situazione di fragilità, accertata dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, il cui spostamento sia necessario al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, in quanto sono richiesti solo i requisiti economico patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici.

### **4. Accesso al servizio abitativo transitorio**

Sulla base dei principi generali del procedimento amministrativo, spetta a ogni comune nominare un responsabile del procedimento per le assegnazioni di unità abitative nell'ambito dei SAT. Il comune disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di assegnazione ai SAT da parte dei nuclei familiari aventi diritto, garantendo in ogni caso la possibilità di presentare la domanda presso il comune di residenza, durante tutto l'anno, a chi si trova in situazioni di grave emergenza abitativa. Le domande sono redatte su un apposito



modello di domanda predisposto dal comune e disponibile sul sito del comune e presso il competente ufficio comunale.

Le domande presentate sono valutate in base alla gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate dai richiedenti. Le assegnazioni annualmente avvengono entro la soglia delle percentuali indicate al precedente punto 1.

Ai sensi del comma 11 sexies della l.r. 16/2016, per far fronte alla situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid 19, fino al 31/12/2022 il comune tutela nell'assegnazione degli alloggi per SAT i nuclei familiari destinatari di procedure esecutive di rilascio degli alloggi qualora ricorrano le condizioni previste dalla dichiarazione ISEE corrente.

Nel caso di SAT, l'abbinamento delle unità abitative prescinde dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

Per valutare la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio, nel caso di Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento si avvale, senza alcun onere per il comune, di un nucleo di valutazione tecnico composto da personale di comprovata esperienza in materia di politiche abitative e sociali, appartenente all'amministrazione comunale e all'ALER territorialmente competente. Per i comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, la scelta di avvalersi del nucleo di valutazione è facoltativa. Le modalità di funzionamento del nucleo, i criteri e le priorità da seguire per la valutazione delle domande, sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dal Comune o a livello di ambito, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative sul territorio.

Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso al SAT dei richiedenti a cura del responsabile del procedimento, il nucleo di valutazione valuta la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo. Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di valutazione svolta con il relativo parere. Il parere del nucleo di valutazione, laddove costituito, è obbligatorio ma non vincolante. Per le funzioni amministrative concernenti la verifica dei requisiti di accesso ai servizi abitativi transitori, i comuni possono avvalersi dell'ALER territorialmente competente.

Le assegnazioni sono effettuate con provvedimento espresso e motivato da parte del responsabile del procedimento. Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. L'ente si esprime con decisione motivata nei successivi trenta giorni.

Il comune definisce, contestualmente all'assegnazione di un alloggio SAT, un programma, volto al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario, sulla base della fattispecie di emergenza abitativa rilevata.

L'assegnatario si impegna altresì a presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio SAP, qualora ne ricorrano le condizioni e in presenza dei requisiti richiesti.

Per la determinazione del canone di locazione l'ente proprietario può tener conto del valore locativo di cui all'allegato B della legge regionale n. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo familiare. Il provvedimento di assegnazione contiene i seguenti elementi minimi obbligatori:

- a) Estremi identificativi del comune;
- b) Motivazione dell'assegnazione;
- c) Dati anagrafici dell'assegnatario e dei componenti del nucleo familiare;
- d) Dati relativi all'unità abitativa assegnata;
- e) Importo mensile del canone di locazione applicato;
- f) Data di decorrenza del servizio abitativo transitorio;
- g) Data di termine del servizio abitativo transitorio;

La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione del servizio abitativo transitorio.

Il comune provvede alla compilazione del modulo informativo entro 30 giorni dalla data di assegnazione. In via di prima applicazione, essendo il modulo disponibile a partire da gennaio 2022, al caricamento delle informazioni relative alle precedenti assegnazioni si provvede entro il 31 luglio 2022. Come è noto, i dati e le informazioni dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo nei confronti di Regione.

In base a quanto il contratto per i SAT può essere stipulato fino ad un periodo massimo di cinque anni, anche dato dalla somma di contratti di periodi più brevi. I contratti SAT stipulati prima del 29 maggio 2022 (data di entrata in vigore della l.r. 25 maggio 2021 n. 8) possono essere rinnovati, anche per periodi più brevi, fino alla concorrenza dei cinque anni. Il regolamento adottato dal comune o dall'ambito può utilmente definire le responsabilità dell'assegnatario in materia di risoluzione del contratto e i casi di subentro nel contratto. In ogni caso, la permanenza nell'alloggio senza averne titolo comporta l'inserimento nella banca dati occupanti senza titolo di cui all'articolo 22, comma 3 della legge regionale n. 16/2016. In considerazione dei quesiti che ancora pervengono, è utile ricordare che è stato abrogato l'istituto dell'assegnazione in deroga, possibile sino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art 28 comma 11 del r.r 4/2017.